Conto corrente con la posta — Anno 78° — Numero 248

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 ottobre 1937 - Anno XV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 - 50-033 - 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma; Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; in Firenze, Via degli Speziali, 1; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 6 maggio 1937-XV, n. 1756.

Costituzione in Napoli dell'Ente autonomo « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare ».

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100;

Riconosciuta la necessità urgente ed assoluta di dettare norme per la istituzione di un Ente che provveda all'organizzazione e all'amministrazione di una Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare;

Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per l'interno, per le finanze, per l'aeronautica, per l'educazione nazionale, per le corporazioni, per le comunicazioni e per la stampa e propaganda;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' istituito, con sede in Napoli, un Ente autonomo denominato « Mostra triennale delle terre italiane d'oltremare » dotato di personalità giuridica.

Art. 2.

L'Ente ha il compito di attuare ogni tre anni, in Napoli, una Mostra delle terre italiane d'oltremare.
La prima avrà inizio nel 1938-XVI.

Art. 3.

L'Ente è sottoposto all'alta vigilanza del Ministero dell'Africa Italiana, che la eserciterà di concerto col Ministero delle corporazioni, ed è amministrato da un Consiglio e da un commissario generale assistito da un Comitato tecnico.

Con decreto Reale, a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno, le finanze, le corporazioni, l'educazione nazionale, la stampa e propaganda, sono determinate la composizione e le attribuzioni degli organi dell'Ente previsti nel presente articolo, nonchè le modalità per la nomina dei componenti.

Con decreto del Ministro per l'Africa Italiana è nominato il commissario generale dell'Ente: qualora la carica sia affidata ad un funzionario statale, questi sarà scelto tra i funzionari di grado non superiore al 6° e collocato fuori ruolo entro i limiti previsti dalle vigenti disposizioni. Se il nominato è persona estranea all'Amministrazione, il relativo trattamento sarà fissato dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze.

Art. 4.

Il patrimonio dell'Ente è costituito:

a) da un contributo del Governo generale dell'Africa Orientale Italiana e del Governo della Libia, da gravare sui bilanci relativi senza alcun aumento del contributo statale a pareggio dei medesimi, nella misura di complessive lire quindici milioni ripartiti in tre esercizi finanziari, a far tempo dal 1° luglio 1937-XV;

b) da contributi del comune di Napoli;

c) da contributi della provincia di Napoli;

d) da sovvenzioni, donazioni, libertà e contributi di pubbliche Amministrazioni, di Consigli provinciali delle corporazioni e di Enti pubblici e privati;

e) da ogni altra entrata proveniente dal funzionamento dell'Ente e dalla vendita degli oggetti esposti.

I contributi di cui alle lettere b) e c) del presente articolo saranno fissati mediante decreto Reale da emanarsi su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con i Ministri per l'interno e per le finanze.

Art. 5.

L'Ente è autorizzato ad emettere appositi buoni-tessera. Le modalità per l'emissione dei buoni, l'ammontare di essi e le agevolazioni agli acquirenti saranno stabilite con decreto Reale, a norma dell'art. 3, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, su proposta del Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per le finanze, per le corporazioni e per la stampa e propaganda.

Il collocamento dei buoni sarà effettuato da un Consorzio di istituti di credito.

Il Consorzio può concedere anticipazioni in misura non superiore al 50 per cento dell'ammontare dei buoni medesimi per le spese occorrenti alla costituzione e funzionamento dell'Ente.

Per quanto si riferisce alle facilitazioni nei trasporti ferroviari, marittimi ed aerei, provvederanno a parte i Ministri competenti.

Art. 6.

I funzionari dello Stato, anche se di grado inferiore al 6°, possono essere distaccati a prestare servizio presso l'Ente nella posizione di comando e nei limiti numerici che saranno stabiliti dal Ministero dell'Africa Italiana, di concerto col Ministero delle finanze.

La spesa per competenze a qualsiasi titolo al personale comandato presso l'Ente sarà rimborsata dall'Erario.

Art. 7.

Con apposita convenzione, da approvarsi con decreto Reale promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, saranno regolate le modalità per la concessione dei terreni necessari alla Mostra.

Art. 8.

Gli atti, trapassi e conferimenti inerenti alla costituzione dell'Ente, saranno esenti, nel Regno, dalle tasse di bollo, di registro ed ipotecarie, e, se stipulati nelle Colonie e nei Possedimenti italiani, dalle corrispondenti tasse ivi stabilite.

I redditi propri dell'Ente saranno esenti dall'imposta di ricchezza mobile.

Art. 9.

Con decreto Reale, da emanare a norma dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, promosso dal Ministro per l'Africa Italiana, di concerto con quello per le finanze e con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 10.

Disposizioni transitorie.

Nella prima attuazione del presente decreto, qualora alla carica di commissario generale venga nominato, ai sensi del terzo comma dell'articolo 3, un funzionario del ruolo di governo dell'Amministrazione coloniale, questo potrà essere scelto anche tra i funzionari dello stesso ruolo di grado superiore al 6°.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è incaricato della presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 maggio 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LESSONA — CIANO — DI REVEL — BOTTAI — LANTINI — BENNI — ALFIERI.

Visto, *il Guardasigilli:* SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 112. — MANCINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 12 agosto 1937-XV, n. 1757.

Revoca del divieto di inquadramento sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di definire la situazione sindacale delle Casse di risparmio e degli Enti equiparati;

Sentito il Comitato dei Ministri, costituito con R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le corporazioni, di concerto col Ministro Segretario di Stato per l'interno, col Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia e col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il divieto di far parte di associazioni sindacali, sancito dall'art. 3 del R. decreto 1° luglio 1926, n. 1130, è soppresso nei riguardi delle Casse di risparmio e dei Monti di pegni di 1ª categoria e loro Federazioni, dell'Istituto di credito delle Casse di risparmio italiane e dell'Istituto federale delle Casse di risparmio delle Venezie, nonchè dei dipendenti degli Enti anzidetti.

Art. 2.

Ogni regolamentazione dei rapporti di lavoro concernenti i dipendenti degli Enti indicati nell'art. 1, sarà sottoposta al preventivo nulla osta dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito, il quale ha facoltà di chiedere che siano apportate le modifiche ritenute necessarie.

Art. 3.

Con separato provvedimento saranno emanate le norme per la stipulazione dei contratti collettivi di lavoro e per la risoluzione delle controversie relative al rapporto d'impiego dei dipendenti degli Enti indicati nell'art. 1.

Fino a quando non saranno emanate le norme predette continueranno ad osservarsi le disposizioni ora vigenti.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Marsala, addì 12 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — LANTINI — SOLMI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 111. — MANCINI.

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1758.

Attuazione, nei riguardi della Regia università di Messina, delle norme di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592;

Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100;

Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73;

Veduti i Regi decreti 6 dicembre 1934-XIII, n. 2204, e 20 febbraio 1936-XIV, n. 468, con i quali rispettivamente sono stati aggregati i Regi istituti superiori di medicina veterinaria e di magistero di Messina a quella Regia università, come Facoltà;

Veduto il R. decreto-legge 24 giugno 1937-XV, n. 1229;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La decorrenza del nuovo ordinamento per quanto si attiene alle disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, nei riguardi della Regia università di Messina, è stabilita alla data del 1° luglio 1937-XV.

Art. 2.

La Regia università di Messina è costituita dalle seguenti Facoltà:

di giurisprudenza;
di magistero;
di medicina e chirurgia;
di scienze matematiche fisiche e naturali;
di farmacia;
di medicina veterinaria.

Art. 3.

Il ruolo organico dei posti di professore di ruolo di ciascuna Facoltà per i quali, a norma del R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, la spesa viene posta a carico dello Stato, è stabilito come appresso:

Facoltà di giurisprudenza	11
Facoltà di magistero	6
Facoltà di medicina e chirurgia	14
Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali	12
Facoltà di farmacia	1
Facoltà di medicina veterinaria	4

Art. 4.

Sono consolidati in complessive annue L. 981.963,43 e devoluti allo Stato i contributi corrisposti alla Regia università dagli Enti locali di cui al comma secondo dell'art. 1 del precitato R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936-XIV, n. 73, in dipendenza

della convenzione 30 agosto 1924-II, approvata con il R. decreto 9 ottobre 1924-II, n. 1643, e della convenzione aggiuntiva 31 ottobre 1936-XV, approvata con il R. decreto 29 aprile 1937-XV, n. 916.

Art. 5.

Lo Stato corrisponderà all'Università per il funzionamento delle Facoltà, esclusa quella di magistero, un contributo annuo di L. 710.523,43 pari alla differenza fra la somma di L. 1.949.523,43, importo complessivo dei contributi presentemente corrisposti in L. 967.560 dallo Stato medesimo e in L. 981.963,43 dagli Enti locali indicati al precedente articolo 4, e la somma di L. 1.239.000 importo medio della spesa per i 42 posti di professore di ruolo assegnati alle Facoltà anzidette ai sensi dell'art. 3 del presente decreto.

Per la Facoltà di magistero lo Stato corrisponderà all'Università un contributo annuo di L. 141.400 (pari alla differenza fra la somma di L. 318.400 presentemente corrisposta dallo Stato medesimo e la somma di L. 177.000 importo medio della spesa per i 6 posti di professore di ruolo assegnati alla Facoltà ai sensi dell'art. 3 del presente decreto), diminuito dell'ammontare delle tasse riscosse nell'anno precedente.

Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma annua di L. 29.500.

Art. 6.

Per effetto del presente decreto:

a) è soppresso il n. 5 della tabella *B* annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con il R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592, mentre la tabella *A* del testo unico medesimo è integrata del nuovo contributo che lo Stato deve corrispondere all'Università a norma dell'art. 5 del presente decreto;

b) sono soppressi i numeri 25 e 42 della tabella *D* annessa al predetto testo unico e la tabella stessa è integrata con le seguenti indicazioni:

« Regia università di Messina:

a) Facoltà di giurisprudenza posti di ruolo . . . 11
b) Facoltà di magistero posti di ruolo 6
c) Facoltà di medicina e chirurgia posti di ruolo 14
d) Facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali posti di ruolo 12
e) Facoltà di farmacia posti di ruolo 1
f) Facoltà di medicina veterinaria posti di ruolo . 4 »

Art. 7.

Con decreto del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 9 settembre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 96. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 ottobre 1937-XV, n. 1759.

Insegnamento della stenografia nelle scuole pubbliche di ogni ordine e grado secondo i sistemi Cima e Meschini oltre che secondo il sistema Gabelsberger-Noë.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto il Nostro decreto 31 agosto 1910, n. 821;
Veduto l'art. 107 del Nostro decreto 9 dicembre 1926-V, n. 2480;
Veduto il Nostro decreto 18 marzo 1928-VI, n. 937, per l'insegnamento della stenografia nelle scuole medie;
Veduto il parere della Commissione nominata dall'Accademia d'Italia, d'intesa col Ministero dell'educazione nazionale, per l'esame dei sistemi stenografici praticati in Italia oltre il sistema Gabelsberger-Noë, la quale ritenne pienamente rispondenti alle esigenze del pubblico insegnamento i sistemi Cima e Meschini.
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'insegnamento della stenografia può essere impartito in tutte le scuole pubbliche di ogni ordine e grado secondo i sistemi Cima e Meschini oltre che secondo il sistema Gabelsberger-Noë.

Art. 2.

Il Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale stabilirà in quali scuole debba impartirsi l'insegnamento della stenografia secondo i predetti sistemi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ialia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 7 ottobre 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

BOTTAI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1937 - Anno XV
Atti del Governo, registro 390, foglio 115. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV, n. 1760.

Dichiarazione formale dei fini di n. 2 Confraternite in provincia di Viterbo.

N. 1760. R. decreto 21 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle Confraternite del SS.mo Sepolcro, in Castel Gallesi di Bagnoregio, e della SS.ma Trinità, in Bassano di Sutri, in provincia di Viterbo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 26 agosto 1937-XV, n. 1761.

Riconoscimento, agli effetti civili, del Beneficio residenziale della Beata Maria Vergine nel Santuario della Madonna di « Cella di Bonora », in Montefiore Conca (Forlì).

N. 1761. R. decreto 26 agosto 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Rimini in data 20 novem-

bre 1936, relativo alla erezione del Beneficio residenziale, senza cura di anime, sotto il titolo della Beata Maria Vergine nel Santuario della Madonna sotto il nome di « Cella di Bonora » in comune di Montefiore Conca (Forlì).

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1762.
Approvazione del nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona.

N. 1762. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, viene approvato il nuovo statuto dell'Istituto di credito fondiario delle Venezie, con sede in Verona, composto di n. 18 articoli, visto, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo proponente.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 9 settembre 1937-XV, n. 1763.
Autorizzazione alla Regia università di Cagliari ad accettare una donazione.

N. 1763. R. decreto 9 settembre 1937, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, la Regia università di Cagliari viene autorizzata ad accettare la donazione di L. 10.000, disposta in suo favore dalla Società Elettrica Sarda Tirso e Sarda Ammonia.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 ottobre 1937 - Anno XV

REGIO DECRETO 21 agosto 1937-XV.
Scioglimento del Consiglio di amministrazione delle Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli, con sede in Trieste, e nomina dell'avv. Ugo Trevisini a commissario straordinario.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il R. decreto 24 ottobre 1935, n. 1906, con il quale le « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, furono erette in ente morale e se ne approvò lo statuto organico con decreto Ministeriale in data 31 stesso mese;

Vista la relazione dell'Ente nazionale fascista della cooperazione in data 16 marzo 1937, sulla situazione delle Cooperative suddette;

Viste le note 12 aprile e 27 luglio 1937, con le quali il prefetto di Trieste comunica fra l'altro che il presidente del Consiglio d'amministrazione delle Cooperative operaie intende rassegnare le dimissioni dalla carica per sopravvenuti impegni professionali;

Esaminata l'attuale situazione amministrativa ed economica delle Cooperative predette;

Ritenuta la necessità di provvedere allo scioglimento del Consiglio d'amministrazione dell'Ente e alla nomina di un commissario;

Visto l'art. 9 del suddetto Regio decreto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il Consiglio d'amministrazione delle « Cooperative operaie di Trieste, Istria e Friuli », con sede in Trieste, è sciolto.

L'avv. Ugo Trevisini è nominato commissario straordinario delle Cooperative stesse, con il compito di provvedere entro il termine di mesi sei dalla data del presente decreto al riordinamento delle Cooperative ed alla ricostituzione dei suoi normali organi amministrativi.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 21 agosto 1937 - Anno XV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1937 - Anno XV
Registro 5 N. Corporazioni, foglio 107.

(3579)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 211

Media dei cambi e dei titoli
del 21 ottobre 1937-XV.

Stati Uniti America (Dollaro)	19 —
Inghilterra (Sterlina)	94,15
Francia (Franco)	64,25
Svizzera (Franco)	437,50
Argentina (Peso carta)	5,68
Belgio (Belga)	3,2025
Canadà (Dollaro)	19 —
Cecoslovacchia (Corona)	66,50
Danimarca (Corona)	4,2030
Norvegia (Corona)	4,7290
Olanda (Fiorino)	10,505
Polonia (Zloty)	358,65
Svezia (Corona)	4,8545
Austria (Shilling) (Cambio di Clearing)	3,5791
Bulgaria (Leva) (Cambio di Clearing)	23,40
Estonia (Corona) (Cambio di Clearing)	5,1020
Germania (Reichsmark) (Cambio di Clearing)	7,6336
Grecia (Dracma) (Cambio di Clearing)	16,92
Jugoslavia (Dinaro) (Cambio di Clearing)	43,70
Lettonia (Lat) (Cambio di Clearing)	3,6819
Portogallo (Scudo) (Cambio di Clearing)	0,8463
Romania (Leu) (Cambio di Clearing)	13,9431
Spagna (Peseta Burgos) (Cambio di Clearing)	222,20
Turchia (Lira turca) (Cambio di Clearing)	15,102
Ungheria (Pengo) (Cambio di Clearing)	5,6264
Rendita 3,50 % (1906)	73,55
Id. 3,50 % (1902)	71,40
Id. 3,00 % Lordo	51 —
Prestito Redimibile 3,50 % (1934)	70,95
Rendita 5 % (1935)	93,375
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88,20
Buoni novennali 5 % - Scadenza 1940	101,50
Id. id. 5 % - Id. 1941	102,60
Id. id. 4 % - Id. 15 febbraio 1943	92,675
Id. id. 4 % - Id. 15 dicembre 1943	92,375
Id. id. 5 % - Id. 1944	97,375

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Preavviso di estrazione delle obbligazioni create per la sistemazione dei lavori del Tevere.

Si notifica che nel giorno di sabato 13 novembre del corrente anno, alle ore 9, in una sala a pianterreno del palazzo ove ha sede la Direzione generale del Debito pubblico, via Goito n. 1, aperta al pubblico, avranno luogo le estrazioni per l'ammortamento annuale delle obbligazioni emesse per i lavori di sistemazione del Tevere, autorizzati con la legge 6 luglio 1875, n. 2583 (serie 2ª).

La quantità delle obbligazioni da estrarsi risulta dai piani di ammortamento riportati a tergo dei titoli.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate, da rimborsarsi a cominciare dal 2 gennaio 1938, saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 ottobre 1937 - Anno XV

(3585) *Il direttore generale:* POTENZA.

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale di S. Maria le Grotte in San Martino di Finita (Cosenza).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto di pari data del Capo del Governo, col quale si è provveduto alla revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito ed alla messa in liquidazione della Cassa rurale di S. Maria le Grotte in San Martino di Finita secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del citato R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Dispone:

L'avv. Nino Tocci è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale di S. Maria le Grotte in San Martino di Finita (Cosenza) ed i signori Melicchio Michelangelo, Musacchio Dionisio e Miceli Fedele sono nominati membri del Comitato di sorveglianza previsto dall'articolo 67 del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del citato Regio decreto-legge.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 12 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3583)

Sostituzione di un membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400;

Veduto il decreto del Capo del Governo in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si è provveduto a revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) in liquidazione ed a sostituire la procedura di liquidazione in corso della Cassa stessa con la speciale procedura regolata dalle norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375;

Veduto il proprio provvedimento in data 10 agosto 1937-XV, con il quale si è nominato il dott. Giovanni Dainotto, commissario liquidatore ed i signori geom. Baldassare Schembri, Giuseppe Cambiano e Antonino Milingi membri del Comitato di sorveglianza della Cassa predetta;

Considerato che il sig. Giuseppe Cambiano ha rinunziato all'incarico conferitogli e che occorre quindi procedere alla sua sostituzione;

Dispone:

Il sig. Angelo De Marco è nominato membro del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale cattolica di prestiti di Licata (Agrigento) in liquidazione, in sostituzione del sig. Giuseppe Cambiano, con i poteri e le attribuzioni contemplati dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 17 luglio 1937-XV, n. 1400.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 ottobre 1937 - Anno XV

Il Governatore della Banca d'Italia
Capo dell'Ispettorato:
AZZOLINI.

(3584)

CONCORSI

SOTTOSEGRETARIATO DI STATO PER GLI SCAMBI E PER LE VALUTE

Concorso a 7 posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova (grado 11°, gruppo A) nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato e successive aggiunte e variazioni;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, che reca norme a favore del personale ex-combattente;

Visto il R. decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale sono stati elevati i limiti di età per l'ammissione agli impieghi;

Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1554, che reca norme sulle assunzioni delle donne nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, dei mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;

Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente i titoli di preferenza per i pubblici impieghi;

Visto il proprio decreto 16 giugno 1932, relativo ai concorsi nei pubblici impieghi, integrato e modificato con decreti Presidenziali 17 dicembre 1932 e 9 settembre 1934;

Visto il R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, che estende agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale le disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il R. decreto-legge 23 aprile 1936, n. 656, che istituisce i ruoli organici del Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute;

Visto il R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende ai militari inviati in Africa Orientale le provvidenze emanate a favore degli ex-combattenti nella guerra 1915-1918;

Visto il R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, per il trattamento del personale non di ruolo in servizio presso l'Amministrazione dello Stato;

Visto il proprio decreto 3 ottobre 1936 che autorizza a bandire concorsi per ammissioni ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato durante l'anno 1937-XV;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a 7 posti di assistente addetto commerciale di 3ª classe in prova nel ruolo del personale degli Uffici commerciali all'estero.

A detto concorso non sono ammesse a partecipare le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 6 dovranno essere presentate o dovranno pervenire al Sottosegretariato di Stato per gli scambi e per le valute - Direzione generale degli affari generali (Ufficio del personale), non oltre il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

La data di arrivo sarà certificata esclusivamente dal timbro a calendario del Sottosegretariato, e non si terrà conto della data nella quale la domanda ed i documenti relativi siano stati presentati ad altri Uffici statali.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti, debitamente legalizzati:

1° estratto dell'atto di nascita su carta da bollo da L. 8 dal quale risulti che l'aspirante ha compiuto alla data del presente decreto l'età di 18 anni e non ha oltrepassato il 34° anno di età.

Tale limite è elevato a 39 anni:

a) per coloro che in qualità di combattenti, abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare;

b) per i legionari fiumani;

c) per coloro che abbiano partecipato, nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati.

I suddetti limiti massimi di età sono aumentati di quattro anni:

a) per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922;

b) per i feriti per la causa fascista in possesso del relativo brevetto di ferito, che risultino inscritti ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

La condizione del limite di età non è richiesta per gli aspiranti che siano impiegati di ruolo in servizio dello Stato e per il personale civile non di ruolo provvisto del titolo di studio e degli altri requisiti prescritti, che alla data del R. decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, aveva già prestato ininterrotto servizio da almeno due anni, presso le Amministrazioni statali, eccetto quella ferroviaria;

2° originale o copia autentica di uno dei seguenti diplomi di laurea: in giurisprudenza, in scienze politiche, in scienze sociali, in scienze sociali e politiche, in scienze sociali economiche e politiche, in scienze sindacali, in scienze economico-commerciali, in scienze politiche ed amministrative, in scienze applicate alla carriera diplomatico consolare;

3° certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani non regnicoli e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto reale;

4° certificato generale del casellario giudiziale, su carta da bollo da L. 12;

5° certificato di buona condotta morale, civile e politica, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 dal podestà dell'ultimo comune di residenza;

6° certificato medico, da rilasciarsi su carta da bollo da L. 4 da un medico provinciale o militare od anche dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed immune da difetti od imperfezioni che possano menomarne l'abilità al servizio.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato, da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92, nella forma prescritta dal successivo articolo 15.

Nel caso in cui l'aspirante abbia una qualsiasi imperfezione questa dovrà essere specificatamente menzionata nel certificato medico con dichiarazione che non menoma l'attitudine fisica all'impiego al quale concorre.

L'Amministrazione ha facoltà di controllare insindacabilmente tale dichiarazione;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

Coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918 oppure abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, presenteranno, invece, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare, annotata delle eventuali benemerenze di guerra, e la dichiarazione integrativa ai sensi delle circolari n. 588 del 1922 e n. 957, del 1936 del Giornale militare ufficiale, ove ne abbiano diritto.

I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale dovranno debitamente comprovare tale loro qualità mediante l'esibizione del decreto di concessione della relativa pensione od assegno privilegiato di guerra oppure mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, i figli degli invalidi di guerra o minorati per la causa fascista, dovranno dimostrare la loro qualità mediante certificato su carta da bollo da L. 4 del podestà del Comune del domicilio o della loro abituale residenza;

8° stato di famiglia su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal podestà del Comune dove il candidato ha il suo domicilio. Questo documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati, con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° certificato su carta da bollo da L. 4 da rilasciarsi dal segretario della Federazione dei fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il candidato, dal quale risulti l'appartenenza al Partito Nazionale Fascista e ai Fasci giovanili di combattimento oppure ai Gruppi universitari fascisti, nonchè l'anno, il mese e il giorno d'iscrizione.

L'iscrizione non è richiesta per i mutilati ed invalidi di guerra.

Dal detto certificato rilasciato dal segretario federale dovrà risultare, se l'aspirante sia iscritto senza interruzione ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, o se il ferito per la causa fascista, sia iscritto ininterrottamente al Partito Nazionale Fascista dalla data dell'evento che fu causa della ferita anche se posteriormente alla Marcia su Roma.

Nei casi di cui al comma precedente il certificato dovrà essere vistato, per ratifica, da S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o da uno dei Vice segretari del Partito stesso.

Il ferito per la causa fascista a corredo del certificato dovrà pure produrre il relativo brevetto di ferito.

Gli italiani non regnicoli ed i cittadini italiani residenti all'estero dovranno comprovare la loro iscrizione al Partito Nazionale Fascista mediante certificato redatto su carta da bollo da L. 4 rilasciato direttamente dalla Segreteria generale dei Fasci italiani all'estero e firmato dal Segretario generale o da uno degli ispettori centrali dei Fasci stessi.

Detto certificato dovrà essere sottoposto alla ratifica di S. E. il Segretario del Partito o del Segretario amministrativo o di uno dei Vice segretari del Partito stesso solo nel caso in cui si attesti l'appartenenza al Partito da epoca anteriore al 28 ottobre 1922.

I cittadini sammarinesi residenti nel territorio della Repubblica dovranno produrre il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista Sammarinese, rilasciato dal Segretario del Partito stesso e controfirmato dal Segretario di Stato per gli affari esteri, mentre quelli residenti nel Regno, produrranno invece il certificato di appartenenza al Partito Nazionale Fascista rilasciato dal Segretario della Federazione che li ha in forza.

I certificati d'iscrizione al Partito Nazionale Fascista da epoca anteriore al 28 ottobre 1922, rilasciati, secondo il caso, dal Segretario del Partito Fascista Sammarinese o dai segretari federali del Regno, dovranno avere il visto di ratifica di S. E. il Segretario del Partito o dal Segretario amministrativo o di uno dei Vice-segretari del Partito stesso.

Gli appartenenti a categorie per le quali non è prescritta l'iscrizione al Partito Nazionale Fascista possono partecipare al concorso dietro presentazione della domanda di iscrizione al Partito Nazionale Fascista, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione cui essi appartengono, attestante che il richiedente pei suoi requisiti politici e morali è degno di aspirare ad essere accolto nel Partito;

10° fotografia recente del candidato (sulla quale deve essere applicato una marca da bollo da L. 6, da annullarsi dall'Ufficio del bollo straordinario) con la sua firma, da autenticarsi dal podestà o da un notaio.

Detta fotografia non occorre sia presentata da quei candidati che, appartenendo ad Amministrazioni statali, siano in possesso del libretto ferroviario. In tal caso dovranno essere indicati, nella domanda, gli estremi del libretto ferroviario.

11° certificato da rilasciarsi nei soli riguardi del personale straordinario, dal capo dell'ufficio, da cui risultino gli estremi dell'autorizzazione all'assunzione in servizio straordinario, nonchè la data di inizio e la qualità del servizio stesso.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 3, 4, 5, 6 e 9 del precedente articolo dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

La firma dell'ufficiale dello stato civile che rilascia i certificati di nascita e di cittadinanza deve essere legalizzata dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio; pei certificati di buona condotta la firma del podestà va legalizzata dal prefetto; la firma del segretario di Regia procura, nei certificati generali del ca-

sellario giudiziale, va legalizzata dal procuratore del Re. Il certificato di sana e robusta costituzione fisica deve essere legalizzato dal prefetto, se rilasciato da un medico provinciale e deve, invece, contenere il visto del podestà, nonchè la legalizzazione del prefetto, se rilasciato da un ufficiale sanitario; se il certificato medico viene rilasciato da un medico militare, la firma di questi deve essere autenticata dalla superiore autorità militare; la firma del podestà o del notaio che autentica la fotografia, deve essere autenticata rispettivamente dal prefetto, ovvero dal presidente del Tribunale o dal pretore competente per territorio.

La legalizzazione delle firme da parte del presidente del Tribunale o del prefetto, non occorre per i certificati rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

I concorrenti che appartengono ad Amministrazioni statali come impiegati di ruolo, potranno limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 2, 7, 8, 9 e 10 del precedente articolo, insieme a copia del loro stato di servizio civile rilasciato ed autenticato dai superiori gerarchici, da rilasciarsi sull'apposito modello allegato al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato.

I concorrenti non impiegati di ruolo che si trovino sotto le armi, sono dispensati dal produrre i documenti di cui ai numeri 3, 5 e 6 del precedente articolo, quando vi suppliscano con un certificato, in carta da bollo da L. 4 del comandante del Corpo al quale appartengono comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

I candidati che siano ufficiali della M. V. S. N. in servizio permanente effettivo sono esonerati dalla presentazione dei documenti indicati ai numeri 3, 4 e 5 dell'art. 3, qualora presentino una attestazione dell'autorità da cui dipendono che dichiari la suddetta loro qualità.

Art. 5.

Tutti i documenti dovranno essere effettivamente allegati alla domanda. Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si terrà conto delle domande presentate dopo il termine di cui all'art. 2, nè di quelle insufficientemente documentate.

L'ammissione potrà inoltre essere negata con decreto Ministeriale non motivato ed insindacabile.

Art. 6.

L'esame consterà di cinque prove scritte e di una orale secondo il seguente programma:

Prove scritte:

a) diritto commerciale e diritto civile limitatamente ai diritti reali e di obbligazione;

b) economia corporativa, politica economica e finanziaria;

c) diritto internazionale;

d) lingua francese;

e) lingua inglese o tedesca o spagnola.

Prova orale:

La prova orale verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

a) diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo e corporativo);

b) geografia commerciale;

c) elementi di merceologia;

d) legislazione doganale e valutaria;

e) nozioni di statistica.

Il candidato dovrà dimostrare di avere una larga conoscenza delle lingue estere in cui sosterrà l'esame.

La lingua o le lingue estere, oltre quella francese, in cui il candidato intende sostenere le prove, dovranno essere indicate nella domanda di partecipazione al concorso.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma in giorni che saranno fissati con successivo provvedimento.

I candidati avranno comunicazione in tempo utile dell'ora e del luogo in cui tanto le prove scritte quanto quelle orali saranno tenute.

Essi dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione personale.

Art. 7.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte, e dal punto ottenuto in quella orale.

Art. 8.

La graduatoria dei vincitori del concorso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

Per la compilazione della suddetta graduatoria, in caso di parità di merito, saranno osservate le disposizioni dell'art. 1 del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e del R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, e del R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

Per l'assegnazione dei posti agli idonei che risultino invalidi di guerra o per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, agli ex-combattenti ed ai legionari fiumani, agli iscritti al Partito Nazionale Fascista prima del 28 ottobre 1922, ed a coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nelle Colonie dell'Africa Orientale dal 3 ottobre 1935-XIII al 5 maggio 1936-XIV, ed in mancanza agli orfani di guerra o dei caduti per la causa fascista o per la difesa delle Colonie dell'Africa Orientale, si osserveranno le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 21 agosto 1921, n. 1312, e successive estensioni, nell'art. 20 del R. decreto 8 maggio 1924, n. 843, nell'articolo 13 del R. decreto 3 gennaio 1926, n. 48, nell'art. 56 della legge 26 luglio 1929, n. 1397, nella legge 12 giugno 1931, n. 777, nel R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, nel R. decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111 e nel R. decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172.

La graduatoria di cui sopra sarà approvata con proprio decreto e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Contro di essa possono essere presentati reclami dagli interessati nel termine di quindici giorni dalla pubblicazione della graduatoria medesima, e su tali reclami decide in via definitiva il Capo del Governo sentita la Commissione esaminatrice.

Art. 9.

I vincitori del concorso saranno assunti in qualità di assistenti addetti commerciali di 3ª classe in prova nella carriera del personale degli Uffici commerciali all'estero e conseguiranno la nomina ad assistenti addetti commerciali di 3ª classe, se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. I candidati vincitori del concorso che siano impiegati di ruolo e si trovino nelle condizioni di cui all'art. 2, 3° comma del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46, conseguiranno subito la nomina ad assistenti addetti commerciali di 3ª classe.

I vincitori del concorso assunti in servizio, non potranno essere destinati agli Uffici commerciali all'estero se non dopo avere prestato servizio presso l'Amministrazione centrale del Sottosegretariato per un periodo non inferiore ad anni tre, tenuto conto dell'eventuale periodo di prova. Può tuttavia essere fatta eccezione a questa norma nei riguardi di coloro che prestino attualmente servizio in qualità di impiegati non di ruolo, disimpegnando funzioni di gruppo *A*, presso i detti Uffici commerciali.

I concorrenti che abbiano superato gli esami ed eccedano il numero dei posti messi a concorso non acquistano alcun diritto a coprire i posti che si facciano successivamente vacanti.

Il vincitore che nel termine stabilito non assuma le sue funzioni senza giustificato motivo, da ritenersi tale a giudizio insindacabile del Sottosegretariato, sarà dichiarato dimissionario.

Art. 10.

Agli assistenti addetti commerciali di 3ª classe in prova compete il rimborso della sola spesa personale di viaggio in seconda classe, nonchè, dalla data di assunzione in servizio, l'assegno lordo mensile di L. 771,85 ed in quanto sussistano le condizioni prescritte, anche le aggiunte di famiglia.

A quelli che provengano da altri ruoli di personale statale saranno corrisposti gli assegni previsti dall'art. 1 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 46.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 4 agosto 1937 - Anno XV

Il Capo del Governo
Primo Ministro Segretario di Stato
MUSSOLINI.

(3597)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.